



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Chioggia**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTO: il foglio prot. n. 30220 del 25/10/2022, con il quale questa Autorità Marittima comunicava l'intento di procedere all'abrogazione dell'ordinanza inerente all'attività del Chimico del porto e di quella concernente l'imbarco, sbarco e movimentazione in genere di merci pericolose nel porto di Chioggia, alla luce del trasferimento di alcune competenze, precedentemente in capo all'Autorità Marittima, all'Autorità di Sistema Portuale;

VISTO: il foglio prot. n. 13996 del 18/05/2023, con il quale questa Autorità Marittima rinnovava la propria disponibilità ad un coordinamento per l'aggiornamento della disciplina relativa all'attività del Chimico del porto e all'imbarco, sbarco e movimentazione in genere di merci pericolose nel porto di Chioggia, indicando altresì, l'intendimento di procedere entro l'anno all'abrogazione dei provvedimenti in essere;

VISTA: l'Ordinanza n.08/2000 in data 06/03/2000 con la quale si approva e si rende esecutivo il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico nel Compartimento Marittimo di Chioggia;

VISTO: il dispaccio prot. 234 in data 01/12/2017 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO NECESSARIO: procedere all'abrogazione di norme superate e non più applicabili per il venir meno dello scopo o dell'oggetto delle stesse anche a seguito del trasferimento di competenze dall'Autorità marittima all'Autorità di sistema portuale.

ORDINA

Articolo 1

Le previsioni di cui al terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 1 "Autorizzazione allo svolgimento dell'attività", punto 1.1 "Iscrizione", dell'ordinanza n.08/2000 in data 06/03/2000 con la quale si approva e si rende esecutivo il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Consulente Chimico nel Compartimento Marittimo di Chioggia, sono abrogate.

Articolo 2

Il primo capoverso dell'art. 1 "Autorizzazione allo svolgimento dell'attività", punto 1.3 "Valutazione Finale" è sostituito dal seguente: *"Il Capo del Circondario marittimo o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati, in comune accordo, dai Consigli nazionali dei Chimici e degli ingegneri e nei porti sede di*

Autorità di Sistema portuale, di un rappresentante della stessa, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli, il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, della compartimentazione e delle sistemazioni delle navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:"

Dopo la lettera i) viene aggiunta la seguente disposizione: *"Dove è istituita l'Autorità di Sistema portuale, nel caso di pari punteggio dei membri della commissione, il voto del Capo del Circondario marittimo assume valore doppio".*

Articolo 3

Gli articoli 2, 3 e 4 dell'Ordinanza n. 08/2000 in data 06/03/2000 sono abrogati.

Chioggia, *(alla data di registrazione)*.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio PALMISANO
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)